

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2908 del 09/06/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIALE DANTE N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3008 del 09/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno nove GIUGNO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIALE DANTE N. 10.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 28/11/2020 e acquisita da ARPAE SAC con PG 173411/2020 del 30/11/2020 (Sinadoc n. 31191/2020) dalla **Azienda USL della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392), avente sede legale in Comune di Ravenna, via De Gasperi n.8, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, per il Presidio Ospedaliero sito in Comune di Lugo, Viale Dante n.10, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO, in particolare, l'art.273 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione – e i commi 5,6 e 7 relativamente alle tempistiche per l'adeguamento dei limiti di emissione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **31191/2020**, emerge che:

- L'Azienda USL Romagna svolge attività di presidio ospedaliero;
- L'Azienda ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 28/11/2020 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 173411/2020 del 30/11/2020, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ravenna n. 2124/2015 del 01/07/2015 e smi. Rispetto all'autorizzazione vigente, l'Azienda richiede una modifica sostanziale all'assetto emissivo a seguito della installazione di un nuovo impianto di cogenerazione, alimentato a metano di potenzialità pari a 1,609 MWt;
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere all'Azienda interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 182867/2020 del 16/12/2020;

- con nota PG 189500/2020 del 30/12/2020, lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta da parte della **Azienda USL della Romagna** di una **proroga di ulteriori 60 giorni, rispetto ai 30 già concessi, ovvero fino alla data del 21/03/2021**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta **in ragione della complessità della documentazione da presentare, concessa da questa ARPAE SAC con nota PG 189973/2020 del 31/12/2020**;
- con nota PG 44312/2021 del 22/03/2021 lo SUAP ha trasmesso della documentazione integrativa volontaria relativa alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione, presentata dalla Azienda in data 17/03/2021. Tale impianto è previsto all'interno di un progetto di riqualificazione energetica del sito.
- Con nota PG 44386/2021 del 22/03/2021 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa ARPAE SAC, e pertanto la documentazione presentata dalla Ditta risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- con nota PG 28301/2021 del 23/02/2021 parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica e per la matrice rumore;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 54632/2021 del 08/04/2021);

VERIFICATO che l'Azienda ha proceduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto indicato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con Delibera del Direttore Generale n.2016-66 del 25/05/2016 e smi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Azienda USL della Romagna – Presidio Ospedaliero di Lugo nel rispetto di condizioni e prescrizioni per la propria attività sanitaria, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della **Azienda USL della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi n.8, per il Presidio Ospedaliero sito in Comune di Lugo, Viale Dante n. 10, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269) del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA:

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ad installazione avvenuta dell'impianto di cogenerazione alimentato a gas metano si deve procedere con un collaudo acustico in opera per la verifica del rispetto dei limiti di legge;
 - Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 6. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni

1. le acque reflue industriali da scaricare sono derivanti dall'Ospedale Umberto I di Lugo (RA), comprendente degenza e laboratorio analisi, posizionato nel Padiglione C e dopo essere state disinfettate con ipoclorito, vengono inviate in rete fognaria pubblica, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di ispezione e prelevamento (individuato nella planimetria con I1);
2. il presidio ospedaliero richiede lo scarico medio/continuo di circa 60.000 mc/anno nella fognatura comunale di tipo misto con trattamento finale al depuratore di Via Tomba n. 25 a Lugo;

Prescrizioni:

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: Ospedale Civile, comprendente degenza e Laboratorio analisi identificato in planimetria con il I1. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, mensa ecc.) identificati con D1,D2,D3,D4, D5, M1, e M2 sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
2. Lo scarico, nel pozzetto di prelevamento deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
3. Dovrà essere eseguito con cadenza annuale un campionamento rappresentativo che ne attesti la conformità, i cui rapporti di prova dovranno essere redatti a firma di un tecnico abilitato ed essere disponibili presso l'attività per gli organi di vigilanza, nonché presentati con le modalità e la tempistica che l'Autorità competente riterrà opportuno; i parametri minimi da ricercare sono: ph, BOD₅, COD, SST, Tensioattivi Totali, Cloruri, NH₄, Azoto Totale, Fosforo Totale;
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali: vasche Imhoff; impianto di dosaggio di ipoclorito; pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
5. I pozzetti ufficiali di prelevamento dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo, ai sensi del c.3 art.101, D.lgs.152/06 e s.m.i.;
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
7. Gli scarichi dei reflui domestici, individuati nella planimetria allegata con D1, D2 (Disinfettato), D3, D4 (Disinfettato), D5 (disinfettato) ed E1 (di emergenza), provenienti dai servizi igienici dei reparti di degenza, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
8. Gli scarichi individuati nella planimetria allegata con M1 e M2, provenienti dai piazzali antistanti il Padiglione C Sud e Padiglione O, dovranno essere costituiti esclusivamente da acque meteoriche pulite;
9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano modificare il regime e la qualità dello scarico fino a costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
12. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
14. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
15. Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle.
16. la planimetria della rete fognaria, TAV UNICA Novembre 2020, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- Le emissioni in atmosfera provengono dalle centrali termiche a servizio dell'ospedale di Lugo, per la produzione di vapore e di acqua calda, alimentate a metano oltre a gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio. In particolare da 2 caldaie impiegate per la produzione di vapore e 3 caldaie impiegate per la produzione di acqua calda, con una potenza termica complessiva superiore a 10 MWt; le caldaie sono alimentate a metano con possibilità di alimentazione a gasolio, in caso di emergenza; sono inoltre presenti due gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio (GEL001 e GEL002); i due generatori di vapore (E4,E5) sono in emergenza l'uno all'altro e non funzionano mai contemporaneamente;
- Le caldaie GC1 (E1) e GC3 (E3) sono dotate di bruciatori a bassa emissione di NOx;
- Infine è prevista la installazione di un impianto di cogenerazione (E8), alimentato a metano, di potenzialità pari a 1,609 MWt, il cui impiego sarà prioritario rispetto all'utilizzo delle caldaie esistenti.

Potenzialità delle caldaie:

- Punto di emissione E1 – caldaia per produzione acqua calda = 1,488 MWt;
- Punto di emissione E2 – caldaia per produzione acqua calda = 2,848 MWt;
- Punto di emissione E3 – caldaia per produzione acqua calda = 2,325 MWt;
- Punto di emissione E4 – caldaia per produzione vapore = 616 kWt;
- Punto di emissione E5 – caldaia per produzione vapore (in caso di emergenza a sostituzione di E4) = 488 kWt;
- Punto di emissione E6 – gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio = 1,139 MWt;
- Punto di emissione E7 – gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio = 2, 333 MWt;
- Punto di emissione E8 – Nuovo impianto di cogenerazione a metano = 1,609 MWt.

Il funzionamento dei 2 gruppi elettrogeni di emergenza (E6,E7) è stimato in circa 12 h/anno ognuno.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC1 -**

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC2 -

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 90 gg/anno
Temperatura	180	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC3

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 182 giorni/anno
Temperatura	165	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE - GV1 -

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g per 365 giorni/anno
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE - GV2 -

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 365 giorni/anno
Temperatura	150	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I due generatori di vapore (E4,E5) sono in emergenza l'uno all'altro e non funzionano mai contemporaneamente

PUNTO DI EMISSIONE E8 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE – Nuovo -

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza	20	m
Durata	7000	h/anno
Temperatura	120/433	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	95	mg/Nmc
CO	240	mg/Nmc
SOx	15	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 15%.

Prescrizioni:

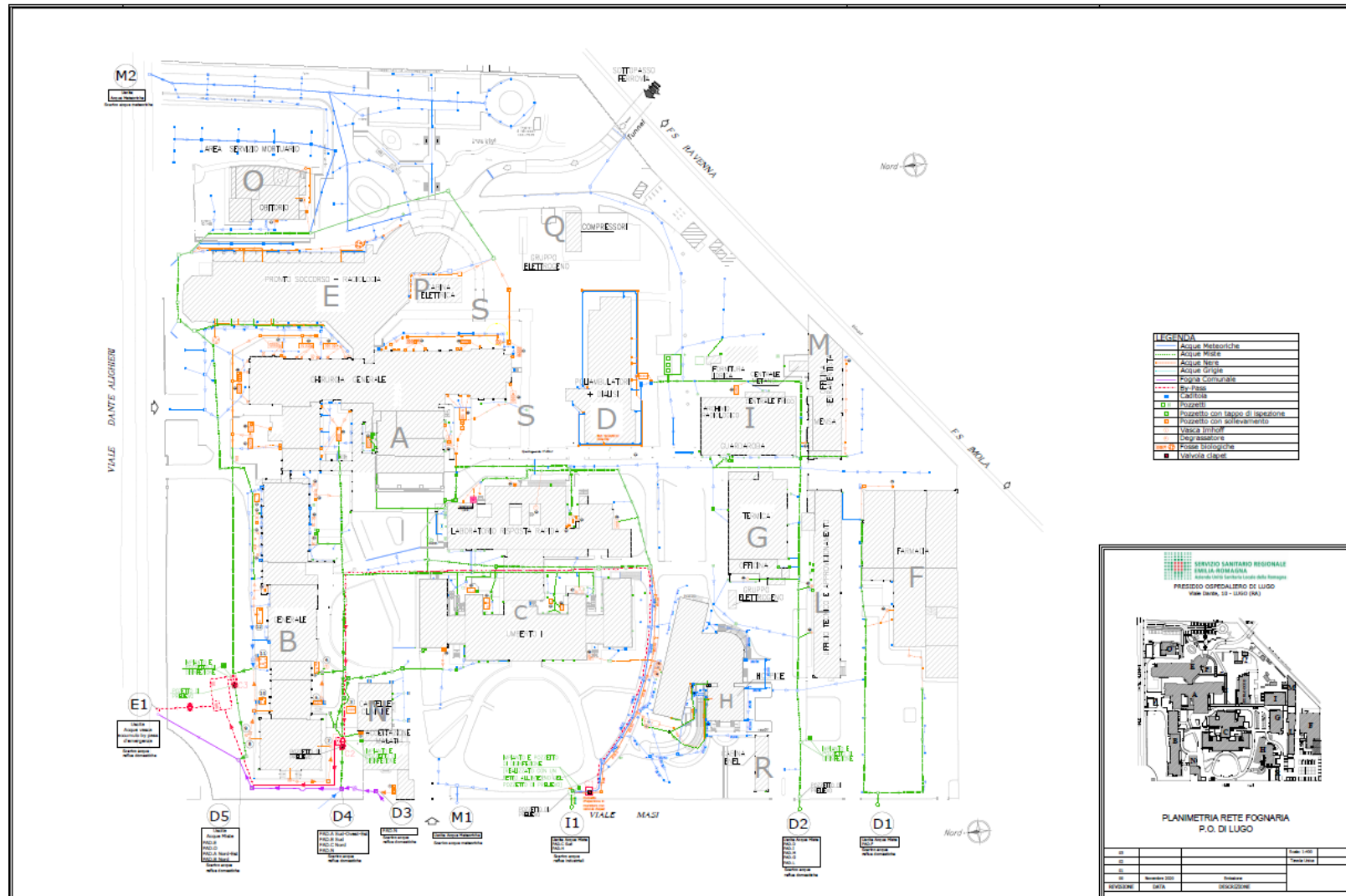
1. Per il nuovo impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E8, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	
UNI EN 14181		Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. **I limiti di emissione indicati per la caldaia esistente di produzione acqua calda afferente al punto E2, devono essere adeguati secondo le disposizioni di cui all'art.273 Bis (medi impianti di combustione), commi 5),6) e 7) del Dlgs n.152/2006 e s.m.i, entro il 01/01/2030;**
6. Di indicare quale termine ultimo per la **messa a regime dell'impianto di cogenerazione (E8), il 31/12/2021.** Entro tale la Ditta deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico per l'impianto di cogenerazione (E8), mentre per le restanti emissioni la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata.** L'Azienda è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - ➔ Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale;
 - ➔ I periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza;
 - ➔ I periodi di funzionamento degli impianti con l'impiego di gasolio.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.